

ACCORDO

SULLA NUOVA NORMATIVA AZIENDALE E SUL PREMIO DI RISULTATO

L'anno duemilasei il giorno 21 del mese di Febbraio, alle ore 17,00 presso la sede dell'A.T.A.F. S.p.A., si sono riuniti:

**Presenti il Signor Sindaco di Foggia, Dott. Orazio Ciliberti,
e gli Assessori Michele Del Carmine ed Angelo Benvenuto**

per l'A.T.A.F. S.p.A.:

il Presidente Ing. Giuseppe Casatello, il Vice Presidente Rag. Pasquale Crusi, i Consiglieri di Amministrazione Sigg. Angelo Colangione, Mariano Rauseo, Giuseppe Russi, Fabrizio Cangelli e Debora De Francesco

il Direttore Generale Ing. Massimo Dicecca,

assistito dai quadri aziendali dr. Dante Matera, p.i. Filippo Longo, ing. Michele Cibelli e rag. Paolo Alicino,

per le Organizzazioni Sindacali:

per la FILT-CGIL: Il Segretario Provinciale di categoria Sig. Giovanni Occhiochiuso, il Sig. Alfonso Ciampolillo, il Sig. Vincenzo Diomede, il Sig. Matteo Gramazio e il Sig. Antonio Tuand

per la FIT-CISL: Il Rappresentante della Segreteria Provinciale Sig. Pietro Ruo, il Sig. Alfredo Lancianese, il Sig. Antonio Colella, il Sig. Giuseppe De Santis

per la UILTRASPORTI: Il Segretario Provinciale di categoria Sig. Vito Tavano, il Sig. Aldo Delli Carri, il Sig. Raffaele Pompa e il Sig. Luigi Draicchio

ed hanno convenuto su quanto segue:

PREMESSA

Le parti prendono atto che il contesto normativo ed economico che ha riguardato tutte le aziende di trasporto pubblico negli ultimi anni è stato caratterizzato da un succedersi vorticoso e contraddittorio di orientamenti legislativi e trend economico-finanziari negativi che richiedono, in via generale, interventi da attuare con carattere di urgenza e tempestività, tali da garantire nel breve periodo il superamento delle gravi difficoltà economiche che affliggono le aziende.

In un simile scenario di riferimento in particolare l'Azienda Trasporti Automobilistici di Foggia, ATAF S.p.A. ha risentito negativamente di alcune contraddittorie strategie gestionali messe in atto dal precedente organo amministrativo aziendale e comunale.

Il presente Accordo si propone pertanto, in linea con il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione insediato il 10 gennaio 2005 dal Comune, nella duplice veste di ente affidante e di socio unico, di creare le premesse per attivare - nel rispetto della vigente normativa - le iniziative occorrenti per il risanamento economico della gestione aziendale, da contemperare con ogni possibile tutela dei livelli retributivi e occupazionali.

Conseguentemente, nel quadro di un nuovo ciclo di relazioni industriali improntate ad una maggiore flessibilità, collaborazione e correttezza (ampiamente sperimentate nei mesi della trattativa che ha portato al presente Accordo), le parti valutano positivamente gli interventi definiti con il presente accordo.

Il presente Accordo si pone quindi come accordo "ponte" per traghettare la Società dalla attuale situazione verso un nuovo assetto che ne consenta la sopravvivenza e il rilancio senza il continuo ricorso ad interventi straordinari di ricapitalizzazione da parte del Comune.

Nell'ambito dell'obiettivo prioritario del risanamento economico le parti ravvisano la necessità di razionalizzare costi e di ottimizzare i ricavi, nonché la necessità di efficientare l'organizzazione interna con la ridefinizione dell'organico aziendale. Il miglioramento della produttività consentirà inoltre il potenziamento dei servizi offerti al pubblico tramite una radicale reimpostazione dell'attuale assetto delle linee esercitate, assicurando frequenze più elevate e razionalizzando i percorsi che si appalesano carenti in vaste zone della città ma anche ridondanti in altre. Il nuovo piano dei servizi dovrà concretizzarsi in una proposta da sottoporre all'approvazione del Comune affidante entro il mese di settembre 2006.

Trattasi di traguardi da conseguire con la necessità e l'urgenza imposta dalla insostenibilità della attuale situazione di una Società che ha eroso in pochi anni oltre due terzi del proprio capitale.

Le Parti affidano all'istituto contrattuale del "premio di risultato" l'obiettivo di concorrere al miglioramento dei risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, favorendo l'ottenimento di risultati positivi dalla realizzazione di programmi aventi obiettivi di incremento di produttività, di qualità e di competitività dell'Azienda.

Art. 1

Movimento

- A. Orario di lavoro: 37 ore settimanali per i turni di guida, 38 per i turni non di guida
- B. Forfetizzazione tempi accessori: 17' per turno unico e 23' per turno spezzato (l'O.E. è tenuto a verificare prima dell'uscita in servizio la piena efficienza dell'autobus: prova dei freni, efficienza organi direzionali, controllo: pneumatici, luci, acqua, gasolio, apparecchiature TLR, nonché controllo della presenza delle dotazioni di sicurezza e degli orari della linea. Il tempo accessorio comprende il trasferimento da/per il Deposito)
- C. I turni guida saranno costituiti da uno/due/tre spezzoni; i turni con 1 spezzone (turno unico) saranno in numero non inferiore ad una quota variabile dal 20% al 40% del totale dei turni di guida
- D. Tempo di guida minimo per turno: 4h50'. Tempo di guida massimo per turno: 6h50'.
- E. Nastro massimo: 8h20' (e pagamento in straordinario del 50% del tempo eccedente le 8h20')
- F. Durata media del nastro: 7h30'.
- G. 52 riposi settimanali/anno (nel caso in cui, per ragioni tecniche, i riposi annui dovessero essere in numero superiore a 52, questo non prefigurerà nessun diritto al mantenimento di tale numero)
- H. Possibilità di aggiungere al normale turno spezzoni di servizio, bis e scuolabus (volontariamente, ad eccezione degli assunti dal 18.07.01, per i quali vale il punto X)
- I. Possibilità di frazionare i turni rimasti scoperti all'improvviso in spezzoni da assegnare a turni della stessa giornata + 1 ora di straordinario per chiamata (pagata a tutto il personale indipendentemente e in aggiunta al limite massimo di 40 ore annue retribuibili). L'effettuazione di tali spezzoni è su base volontaria, ad eccezione degli assunti dal 18.07.01, per i quali vale il punto X
- J. Bis e scuolabus: valore per turno = 1 ora bis, 1 ora e 15' scuolabus (in questi tempi sono compresi i tempi accessori). Tali valori saranno verificati ogni anno nel mese di Settembre.

- K. Regolamentazione spostamento del riposo: spostamento riposo (su base volontaria) al massimo fino al cumulo di 2 riposi settimanali consecutivi
- L. Indennità per spostamento del riposo: 35% della retribuzione normale giornaliera (non assorbibile)
- M. Possibilità di effettuare un intero turno di guida da parte della “riserva” che interviene in caso di assenza improvvisa di un conducente assegnato ad una linea e/o per servizi di emergenza e/o accessori (spezzoni di servizio, bis, scuolabus, noleggi brevi, ecc.) non previsti
- N. Turni disponibili con preassegnazione fascia oraria (D1, D2, D3), ma con la possibilità di riassegnare una nuova fascia in caso di necessità (dopo saturazione fascia preassegnata)
- O. Autisti di deposito: n. 9 (con verifica entro 2 mesi in funzione sia dell'aumentato n. di bus a metano sia delle previste nuove mansioni dell'officina)
- P. Le prestazioni lavorative (prestate su base volontaria e a richiesta dell'azienda) eccedenti le 40 ore annue confluiranno in banca ore (tramutate in ferie in altro periodo), ad eccezione degli assunti dal 18.07.01, per i quali vale il punto X
- Q. Le giornate di ferie rivenienti dalla flessibilità sono considerate effettiva presenza ai fini delle indennità giornaliere
- R. Possibilità per l'azienda, previo esame congiunto con le OO.SS., di cambiare turnazione, rotazioni e dislocazione dei riposi, ferme restando le norme del presente articolo
- S. Obbligo del controllo abbonamenti e biglietti da parte degli autisti (quando i tempi di percorrenza, le condizioni del traffico e di affollamento del mezzo lo consentono)
- T. Vendita biglietti a bordo da parte degli autisti, con il compenso di € 0,40 netti per biglietto venduto
- U. Verificatori: n. 7 unità nei giorni feriali, con possibilità per l'azienda, in caso di necessità non previste, di adibire tale personale alla guida. I verificatori saranno selezionati dall'azienda preventivamente tra i volontari, con verifica periodica del rendimento
- V. Turni giornalieri feriali non di guida: Capolinea OO.RR. 2, Capolinea FS 3; Cassa 2 (per 6 giorni feriali a cavallo del mese, 4 unità).

- W. L'Azienda si riserva di modificare il n. di turni al capolinea FS e alla Cassa in relazione all'attivazione del Telerilevamento e alle possibili mutazioni delle esigenze aziendali
- X. Normativa aggiuntiva relativa al personale assunto dal 18.07.01 (svolgimento effettive e particolari prestazioni ai sensi dell'art. 3 del CCNL 27.11.2000):
- a) In relazione e subordinatamente all'effettuazione delle prestazioni seguenti, al personale assunto dal 18.07.01 verrà erogata l'indennità giornaliera n. 2 di cui all'Allegato 1:
 - Effettuazione obbligatoria di n. 90 ore annue (riproporzionate per i lavoratori part-time) di prestazioni in flessibilità tramutate in ferie in altro periodo, tramite l'espletamento di un minimo n. 9 ore mensili (riproporzionate per i lavoratori part-time) di spezzoni di servizio, bis e scuolabus.
 - Effettuazione obbligatoria in flessibilità una volta alla settimana di bis, scuolabus e spezzoni di turno rimasti fuori dalla turnazione
 - Eventuale trasformazione, in caso di necessità, del contratto di lavoro part-time da verticale a orizzontale e/o misto
 - b) Per il personale part-time, l'erogazione dell'indennità giornaliera n. 2 di cui all'Allegato 1 è anche vincolata al consenso dei lavoratori all'effettuazione delle prestazioni in flessibilità ed all'eventuale trasformazione, in caso di necessità, del contratto di lavoro part-time da verticale a orizzontale e/o misto.
- Y. Saranno riservati agli autisti con parametro 175 e 183 i turni: riserva, capolinea, verificatori, cassa e autisti deposito, oltre un numero di turni da individuare e quantificare. I restanti turni saranno a rotazione fra tutti gli agenti.

Art. 2

Uffici

- A. Orario di lavoro settimanale di 38 ore
- B. Istituzione di un monte ore annuo individuale di 90 ore di prestazioni lavorative, prestate su base volontaria e a richiesta dell'azienda, eccedenti il limite massimo di 20 ore annue retribuibili, che confluiranno in banca ore (con

recupero in conto ferie in altro periodo), ad eccezione degli assunti dal 18.07.01, per i quali vale il punto F

- C. Le giornate di ferie rivenienti dalla flessibilità sono considerate effettiva presenza ai fini delle indennità giornaliera.
- D. Regolamentazione spostamento del riposo: spostamento riposo (su base volontaria) al massimo fino al cumulo di 2 riposi settimanali consecutivi
- E. Indennità per spostamento del riposo: 35% della retribuzione normale giornaliera (non assorbibile)
- F. Normativa aggiuntiva relativa al personale assunto dal 18.07.01 (svolgimento effettive e particolari prestazioni ai sensi dell'art. 3 del CCNL 27.11.2000):
 - a) In relazione e subordinatamente all'effettuazione delle prestazioni seguenti, al personale assunto dal 18.07.01 verrà erogata l'indennità giornaliera n. 2 di cui all'Allegato 2:
 - Effettuazione obbligatoria, se richiesta dall'azienda, di n.90 ore annue (riproporzionate per i lavoratori part-time) di prestazioni in flessibilità tramutate in ferie in altro periodo.
 - b) Per il personale part-time, l'erogazione dell'indennità giornaliera n. 2 di cui all'Allegato 2 è anche vincolata al consenso dei lavoratori all'effettuazione delle prestazioni in flessibilità.

Art. 3

Officina e impianti fissi

- A. Orario di lavoro distribuito su sei giorni (Lunedì – Sabato)
- B. Orario di lavoro settimanale di 38 ore
- C. Istituzione di un monte ore annuo individuale di 90 ore di prestazioni lavorative, prestate su base volontaria e a richiesta dell'azienda, eccedenti il limite massimo di 30 ore annue retribuibili, che confluiranno in banca ore (con recupero in conto ferie in altro periodo), ad eccezione degli assunti dal 18.07.01, per i quali vale il punto G
- D. Effettuazione di un Piano di formazione del personale per settore di specializzazione tale da consentire un ottimale efficientamento dei servizi resi e della produttività
- E. Effettuazione delle operazioni di accensione bus e di spostamento autobus in Deposito da parte degli addetti all'Officina (durante l'orario di apertura della stessa): da attuare entro 3 mesi dalla data del presente accordo

- F. Piano di formazione del personale per settore di specializzazione e per conseguimento patente D
- G. Normativa aggiuntiva relativa al personale assunto dal 18.07.01 (svolgimento effettive e particolari prestazioni ai sensi dell'art. 3 del CCNL 27.11.2000):
- a) In relazione e subordinatamente all'effettuazione delle seguenti prestazioni, al personale assunto dal 18.07.01 verrà erogata l'indennità giornaliera n. 2 di cui all'Allegato 3:
 - Parametro 100: pulizia mezzi, uffici, piazzale, officine e parcheggi, accensione bus, rabbocchi, rifornimento
 - Parametri 130-140-160: acquisizione patente D, effettuazione di spostamento bus nel piazzale, accensione bus.
 - Effettuazione obbligatoria, se richiesta dall'azienda, di n. 90 ore annue (riproporzionate per i lavoratori part-time) di prestazioni in flessibilità tramutate in ferie in altro periodo, con un minimo di 9 ore mensili.
 - b) Per il personale part-time, l'erogazione dell'indennità giornaliera n. 2 di cui all'Allegato 3 è anche vincolata al consenso dei lavoratori all'effettuazione delle prestazioni in flessibilità.
- H. Regolamentazione spostamento del riposo: spostamento riposo (su base volontaria) al massimo fino al cumulo di 2 riposi settimanali consecutivi
- I. Indennità per spostamento del riposo: 35% della retribuzione normale giornaliera (non assorbibile).
- J. Le giornate di ferie rivenienti dalla flessibilità sono considerate effettiva presenza ai fini delle indennità giornaliere.

Art. 4

Indennità economiche

- A. Le indennità economiche per i settori del Movimento, degli Uffici e dell'Officina e degli altri impianti fissi sono riportate agli Allegati 1, 2, 3.
- B. Negli stessi Allegati sono riportate le indennità valevoli quale Premio di Risultato, che, secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 1997, ha validità quadriennale.
- C. I valori economici indicati negli Allegati 1, 2, 3 sono relativi al personale full-time, e dovranno essere riproporzionati per il personale part-time e rapportati a 38 ore (37 per gli autisti).

Art. 5

Accordi aziendali previgenti

- A. Le parti si impegnano a rivedere entro il 30 Aprile 2006, pena la decadenza definitiva, tutti gli accordi aziendali sottoscritti anteriormente alla data del presente accordo, esclusi quelli attinenti materie normate dal presente accordo, i quali si intendono già automaticamente decaduti e sostituiti dal presente.

Art. 6

Decorrenza

- A. Il presente accordo avrà decorrenza dal 01.03.2006.

Art. 7

Norme transitorie

- A. Al fine di non creare disequilibri, i seguenti punti dell'accordo sono applicati, per l'anno 2006, con decorrenza 01/01/2006:
- Articolo 1, punto P;
 - Articolo 2 punto B;
 - Articolo 3 punto C.
- B. Le indennità di cui all'Allegato 1 (Movimento) decorreranno contestualmente all'applicazione dei turni rivenienti dall'applicazione delle norme di cui all'art. 1.
- C. Il premio di risultato 2006, sia per la parte economica che per quanto riguarda il conteggio dei giorni di presenza, verrà riproporzionato al periodo marzo/dicembre 2006.
- D. Il premio di risultato 2006 per il periodo gennaio-febbraio sarà costituito da 2/12 dell'importo annuo del previgente P.R. 1999-2002 e sarà corrisposto al personale che già lo percepisce.

Allegati n. 3 tabelle contenenti le indennità economiche.

Foggia, 21 Febbraio 2006

Il Sindaco di Foggia:

Per il Comune di Foggia:

Per l'A.T.A.F. S.p.A.:

Per le Organizzazioni Sindacali:

ACCORDO SULLA NUOVA NORMATIVA AZIENDALE E SUL PREMIO DI RISULTATO DEL 21 FEBBRAIO 2006